



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

(Provincia di Varese)

ORDINANZA N. 179 DEL 14/09/2024

OGGETTO : ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL TRANSITO VEICOLARE ORDINARIO IN VIA BRUNELLESCHI, NEL TRATTO COMPRESO TRA LE VIE VASARI ED ANTONELLI, NEGLI ORARI DI INGRESSO ED USCITA SCOLASTICI INDICATI, PER ATTIVAZIONE DELLA ZONA SCOLASTICA NEI PRESSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RODARI" - A.S. 2024/2025 - FINO AL 06 GIUGNO 2025

Responsabile Area

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha richiesto di regolamentare la circolazione stradale in prossimità dei plessi scolastici, negli orari di ingresso ed uscita delle scuole, al fine di agevolare l'ingresso alle pertinenze scolastiche e garantire spazi adeguati per l'attesa degli alunni in ingresso e che consentano agli stessi alunni di distanziarsi nella fase dell'uscita, rimuovendo dalla carreggiata il traffico veicolare ordinario;

VISTA la Delibera della Giunta comunale n. 36 del 01/04/2021, avente funzione di atto di indirizzo, con la quale è stato dato inizio ad una prima sperimentazione di istituzione della cosiddetta zona scolastica nei pressi di delle Scuole elementari "Rodari" e "Fermi", demandando ai responsabili di Settore i conseguenti adempimenti;

RILEVATO che l'attivazione della zona scolastica prevede, per quanto attiene la località ove si trova il plesso delle scuole "RODARI", la sospensione della circolazione veicolare nella via Brunelleschi, nel tratto compreso tra la via Vasari e la via Vecchia Villa;

RILEVATO che il provvedimento è attuato mediante collocazione della prescritta segnaletica stradale da parte di personale volontario, che provvede alla sua collocazione, sorveglianza per garantirne la costante efficienza e rimozione al termine del breve periodo nel quale si tengono le fasi dell'ingresso e dell'uscita scolastici;

RITENUTO di adottare un provvedimento che disponga la sospensione della circolazione veicolare ordinaria nel tratto di strada interessato, garantendo tuttavia l'usufruità degli stalli di sosta presenti all'interno dello stesso, affinché possano essere utilizzati per lo stazionamento dei veicoli dei genitori già presenti all'interno quando viene attuato il provvedimento e che vi hanno acceduto per accompagnare i figli o per prelevarli in concomitanza con l'uscita scolastica, nella considerazione che comunque gli stessi non possono ripartire fintantochè non viene ripristinata l'ordinaria circolazione veicolare, al fine di non interferire con l'ingresso ed uscita scolastici;

CONSIDERATO che l'indicazione di garantire l'usufruità delle aree di parcheggio presenti nel tratto di strada interessato dall'applicazione del provvedimento, peraltro richiesta dall'Amministrazione e riportata nelle linee di indirizzo della deliberazione di Giunta comunale adottata in sede di sperimentazione, ha la funzione di agevolare l'ingresso ed uscita scolastici, sfruttando comunque le aree di sosta limitrofe agli istituti scolastici e non precludendone l'utilizzo;

RITENUTO pertanto di consentire l'usufruibilità della serie di stalli di sosta presenti a lato del tratto di via Brunelleschi a doppio senso di circolazione per i veicoli, adiacenti le pertinenze della piscina e di quelli presenti tra il tratto anzidetto e l'intersezione con la via Palladio, ove è consentita la marcia in un'unica direzione;

CONSIDERATO che l'intervento è diretto sostanzialmente a vietare che al tratto di strada interessato acceda l'ordinario flusso veicolare nelle giornate di svolgimento delle lezioni scolastiche, limitatamente alle fasce orarie di ingresso ed uscita scolastici, al fine di consentirvi il momentaneo stazionamento dei genitori e degli studenti, nei pressi del plesso scolastico;

VISTO il comma 11 bis dell'art 7 del nuovo codice della Strada, inserito dalla Legge n. 120/2020, di conversione del Decreto Legge Semplificazioni;

RITENUTO di adottare pertanto un provvedimento che preveda l'applicazione del divieto di transito per i veicoli nel tratto di strada ove si trova l'ingresso al plesso scolastico, tra le intersezioni poste alle estremità dello stesso, nelle giornate di svolgimento delle lezioni scolastiche "in presenza" ed in concomitanza degli orari di ingresso ed uscita stabiliti, da attuarsi mediante posizionamento della segnaletica che comunica il divieto nei punti che introducono al tratto di strada interessato e prevedendo le specifiche esclusioni da divieto stabilite dal comma 11 bis dell'art. 7 del nuovo Codice della Strada, stante il quale il divieto di circolazione eventualmente stabilito nelle zone scolastiche non si applica agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti gli istituti scolastici ed ai titolari di contrassegno invalidi di cui all'art. 381 comma 2;

PRESO ATTO del fatto che il tratto della via Brunelleschi compreso tra il parcheggio limitrofo alle pertinenze della piscina e l'intersezione con le vie Vecchia Villa e Palladio presenta una carreggiata nella quale è consentita la marcia unicamente in direzione di quest'ultima, cosicché il provvedimento specifico per la località è applicato mediante collocazione del segnale di divieto di transito per la circolazione veicolare ordinaria in accesso alla via Brunelleschi dalla via Vasari per il tempo strettamente necessario a consentire l'agevole svolgimento delle fasi di ingresso ed uscita scolastici;

RITENUTO di stabilire comunque che la misura, prevista per le fasce orarie di ingresso ed uscita dal plesso scolastico, sia da considerarsi vigente solamente nel momento in cui viene attuata tramite posizionamento in loco della segnaletica richiesta, in considerazione del fatto che:

- ◆ in alcuni periodi nei quali l'afflusso scolastico al tratto di strada interessato è minore rispetto all'ordinario, in quanto solamente una parte degli alunni effettua lezioni "in presenza", la misura può non rendersi necessaria;
- ◆ in alcune giornate potrebbe mancare la disponibilità del personale volontario deputato alla collocazione, sorveglianza e rimozione del materiale segnaletico che attua il provvedimento;

RITENUTO di stabilire che il divieto di transito veicolare ordinario sia da considerarsi applicato al tratto della via Brunelleschi compreso tra la via Vasari e la via Antonelli ed i veicoli ammessi a transitare nello stesso debbano circolare a velocità particolarmente moderata (a passo d'uomo), per non determinare situazioni di pericolo per le persone presenti;

VISTO il provvedimento n. 202 del 15 settembre 2023, valevole fino al 07 giugno 2024, (a.s. 2023/2024) con il quale viene istituita la sospensione della circolazione veicolare ordinaria nella via Brunelleschi, limitatamente al tratto compreso tra la via Vasari e la via Antonelli, negli orari di ingresso ed uscita scolastici, con le modalità, limitazioni ed eccezioni sopra richiamate, per attivazione della "zona scolastica" nei pressi delle scuole "Rodari";

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha richiesto di rinnovare per l'a.s. 2024/2025 gli effetti del provvedimento anzidetto;

RILEVATI per il tramite del Dirigente Scolastico gli orari definitivi di ingresso ed uscita stabiliti nell'a.s. 2024/2025 per gli Istituti "Dante", "Rodari" e "Parini" (scuole primarie) ed "Orlandi" (scuola secondaria di I° grado), dell'Istituto comprensivo parziale "Dante Alighieri", corrispondenti a quelli dell'anno precedente;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs n.285/92 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 107 del D.L.vo 18/08/00, N° 267;

VISTO l'art. 5 del vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n° 16 del 30/09/2022,

O R D I N A

onde salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale:

- **E' SOSPESA** la circolazione veicolare ordinaria nelle seguenti strade:
 - **via Brunelleschi, nel tratto compreso tra le vie Vasari ed Antonelli;**
- e' consentito l'accesso al tratto di strada suddetto ed il transito nello stesso dei veicoli con a bordo persone ivi residenti, a condizione che il transito sia finalizzato unicamente ad accedere alla residenza in questione ovvero a fuoriuscirvi, dei mezzi di soccorso ed emergenza, degli scuolabus, degli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti l'istituto scolastico e dei veicoli con a bordo i titolari di contrassegno invalidi di cui all'art. 381 comma 2;
- i conducenti dei veicoli ammessi, possono circolare nel tratto di strada interessato a condizione che procedano a velocità particolarmente ridotta (a passo d'uomo), adottando tutte le necessarie cautele al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone presenti, con particolare riguardo delle persone che dovessero trovarsi momentaneamente sulla carreggiata;
- è consentito l'utilizzo degli stalli di sosta presenti nel tratto di strada anzidetto, per lo stazionamento dei soli veicoli che si trovano già all'interno quando viene attuato il provvedimento mediante collocazione della segnaletica in corrispondenza degli accessi, nella considerazione che gli stessi veicoli non potranno ripartire fino al termine del breve periodo di applicazione e comunque i veicoli non potranno accedere alle strade ed aree interessate per occuparli dopo la collocazione della segnaletica attuativa del provvedimento.

La presente Ordinanza diviene efficace con l'apposizione in loco della relativa segnaletica stradale da parte del personale incaricato.

La presente Ordinanza è valida per i giorni ed orari appreso indicati:
da lunedì 16 settembre 2024 a venerdì 06 giugno 2025,
nelle giornate settimanali dal lunedì al venerdì, delle ore 07,45 alle ore 08,10 (ingresso)
e
nelle giornate settimanali del martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 12,45 alle ore 13,10
nelle giornate settimanali del lunedì e mercoledì, dalle ore 16,15 alle ore 16,40
e dalle ore 16,50 alle ore 17,10 (uscite)

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Gli organi che svolgono servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo codice della strada sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971 n° 1034 e D.Lgs 02.07.2010 n° 104), oppure, in alternativa, entro centoventi giorni, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

Cassano Magnago, li 14/09/2024

Responsabile Area
ESPOSITO RAFFAELE
Atto sottoscritto digitalmente